FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/CGF (2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 206/CGF- RIUNIONE DEL 15 MARZO 2013

COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini; Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

La società A.S. Varese 1910 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Corti Daniele a seguito della gara Empoli/Varese 1910 S.p.A. del 2.3.2013, pubblicato sul Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013 del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, "per avere, al 40 ° del secondo tempo, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose ed insultanti".

Nel reclamo proposto dalla ricorrente si chiede la riduzione della sanzione ad una sola giornata in quanto, si legge, il calciatore avrebbe pronunciato solo una espressione, definita irriguardosa, all'indirizzo dell'arbitro e non ingiuriosa.

A sostegno di quanto esposto nel reclamo, la ricorrente allega le dichiarazioni dello stesso calciatore che conferma di aver rivolto all'arbitro una sola espressione irriguardosa, non pronunciando alcuna locuzione insultante e ingiuriosa.

Osserva a tal proposito questa Corte che, dagli atti degli Ufficiali di Gara si evince , al contrario, che le espressioni pronunciate dal calciatore Corti Daniele sono state molteplici, tutte rivolte all'indirizzo dell'arbitro, tutte aventi carattere ingiurioso come esattamente dall'Arbitro riportate nella loro interezza nel referto arbitrale e tutte pronunciate nei confronti dello stesso Arbitro.

Pertanto, questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, letti gli atti degli Ufficiali di Gara dai quali si evincono palesemente le molteplici espressioni ingiuriose pronunciate, ritenendo congrua la sanzione inflitta la conferma e respinge il ricorso ordinando l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARTINETTI DANIELE SEGUITO GARA EMPOLI/VARESE DEL 2.3.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Empoli/Varese, disputato in data 2.3.2013 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Daniele Martinetti la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver "al 46° del secondo tempo, rivolto all'arbitro espressioni irriguardose".

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Varese 1910 S.p.A., la quale assume che, ai fini della riduzione della sanzione irrogata da due a una giornata di squalifica, debba essere preso in considerazione il comportamento tenuto dal calciatore Martinetti, il quale ha riconosciuto il proprio errore, abbandonando il campo immediatamente e permettendo, in tal modo, la pronta ripresa del gioco, nonché scusandosi con il Sig. Merchiori della propria condotta.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15.3.2013, nessuno è presente per parte ricorrente.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come il comportamento tenuto dal Sig. Martinetti a seguito dell'espulsione non possa essere valutato come una circostanza attenuante e ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia da ritenere congrua tenuto conto delle frasi pronunciate e dell'atteggiamento ironico assunto dal calciatore al momento dell'espulsione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FOFANA MOHAMED SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/BRESCIA DEL 2.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013)

Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Virtus Lanciano 1924 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80 del 5.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore Mohamed Fofana la squalifica, seguito gara Virtus Lanciano/Brescia del 2.3.2013, per 3 giornate effettive di gara "per avere al 39° del 2° tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno al collo un avversario".

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza del requisito della volontarietà del gesto del tutto istintivo e senza l'intento lesivo dell'incolumità del calciatore avversario.

A tal uopo ha precisato che la fattispecie era da ricondurre nella disposizione normativa di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. sanzionabile con la squalifica per 2 giornate effettive di gara.

In diversa ipotesi, pur qualificato il gesto come violento, chiedeva l'applicazione di attenuanti come da precedenti giurisprudenziali in analoghe fattispecie.

Alla seduta del 15.3.2013, fissata davanti alla C.G.F. -1^a Sezione Giudicante - è comparso il difensore della ricorrente il quale illustrava i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è privo di fondamento e deve essere rigettato.

Osserva questa Corte, previa audizione a chiarimenti dell'Arbitro della gara, che la condotta del calciatore Mohamed Fofana deve essere qualificata come violenta atteso che, con il pallone non in gioco, all'interno dell'area avversaria, colpì il calciatore con un pugno all'altezza del collo, procurandogli momentaneo dolore fisico.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4.RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARUSO FEDERICO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO G. FACCHETTI, REGGINA/ASCOLI DEL 3.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 5.3.2013)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Reggina/Ascoli, disputato in data 3.3.2013 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Federico Caruso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, "all'11° del secondo tempo, colpito un avversario con una gomitata al volto".

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Reggina Calcio S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la quale sosteneva che il comportamento del Sig. Caruso non possa essere inquadrato nella fattispecie della condotta violenta e, conseguentemente, sanzionato in quanto tale, dal momento che il predetto calciatore avrebbe colpito il suo avversario – il quale, tra l'altro, non avrebbe riportato lesioni - nell'ambito di un'azione di gioco, al solo fine di proteggere il pallone.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15.3.2013, nessuno è presente per parte ricorrente.

La Corte, esaminati gli atti e sentito l'arbitro a chiarimento dei fatti accaduti, rileva come la condotta posta in essere dal Sig. Caruso, pur essendo pericolosa, ha avuto luogo nell'ambito di un'azione e di un movimento di gioco. Ne consegue che tale comportamento dovrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 19, comma quarto, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro a chiarimento, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggo Calabria, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Pubblicato in Roma il 19 aprile 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete